



**VISTA** la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

**VISTO** il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

**VISTO** l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";

**VISTA** la Circolare n. 40 del 7 dicembre 2010 relativa ai costi ammissibili per gli Enti in house, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, a parziale modifica di quanto disposto dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli art. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

**CONSIDERATO** che, in base a quanto indicato nel Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" Isfol, è stato individuato, nella sua configurazione operativa attuale, come organismo in house del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;

**VISTO** il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, comma 9, del citato D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, di individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'ISFOL da trasferire all'ANPAL;

**VISTO** l'art. 4, comma 1, lett. f), del citato D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, con cui, a decorrere dal 1° dicembre 2016, è stata modificata la denominazione dell'ISFOL in INAPP – Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche;

**VISTI** i Decreti n. 1 del 22 dicembre 2016 e n. 1 del 27 gennaio 2017 di trasferimento di parte del personale INAPP all'ANPAL in attuazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 aprile 2016;

**CONSIDERATO** che, alla luce dell'istituzione dell'ANPAL e dell'attribuzione delle relative competenze gestionali, il citato Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede all'art. 4, comma 5, che l'attuale "Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all'ANPAL. Sono altresì trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonché dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio ufficio procedimenti disciplinari";

**CONSIDERATO** che l'art. 9, comma 1, del medesimo decreto prevede, alla lettera i), che all'ANPAL spettino le competenze in materia di "gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi Comunitari;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016 registrato dalla Corte dei Conti in data 15 giugno 2016, al foglio n.2571, con il quale il dott. Salvatore PIRRONE è stato nominato Direttore Generale dell'ANPAL, ai sensi dell'art.8, comma 1 del Decreto Legislativo n.150 del 14 settembre 2015;

**VISTI** gli artt. 7,19 e seguenti del D.Lgs. n. 123/201 secondo cui "il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dagli enti ed organismi pubblici è svolto dai collegi dei revisori dei conti e sindacali";

**VISTO** l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

**PRESO ATTO** che l'ANPAL opera per la costituzione di un "sistema a rete" per l'osservazione permanente dei fabbisogni formativi, in coerenza con quanto previsto nel citato PON e, più in particolare prevede il supporto, in collegamento con le attività di costruzione del sistema nazionale, ad attività finalizzate all'anticipazione e gestione positiva della dinamica dei fabbisogni professionali delle imprese;

**VISTO** il DPR dell'11 novembre 2008, pubblicato sulla G.U.R.I., n. 20 del 26 gennaio 2009, con il quale è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008/2010, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 322/1989, sussiste l'obbligo per i soggetti privati di fornire dati e le notizie che siano loro richiesti;

**VISTO** il "Documento Metodologico relativo all'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi ammissibili al F.S.E. ex reg. CE 396/2000, c.d. costi standard";

**VISTA** la necessità di dare attuazione al "Piano di Rafforzamento dei servizi e delle misure di politiche attive del lavoro" ex art. 15 del DL n. 78/2015 e ex art. 24 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2015.

## DECRETA

### ARTICOLO 1 – Approvazione progetto

Il presente decreto approva a far data dal 01 gennaio 2017 il piano di attività ANPAL "Azioni di sistema per il rafforzamento dei servizi per l'impiego e le politiche attive - FSE - 01/01/2017 - 31/03/2017". Contestualmente, impegna le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 2.

### ARTICOLO 2 – Contributo

Per la realizzazione del suddetto progetto è impegnato l'importo complessivo di € 1.477.740,74 (euro unmilionequattrocentosettantasettesettecentoquaranta,74), a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" - CCI 2014IT05SFOP002, Asse Prioritario di Intervento "Occupazione", priorità di investimento 8i ("L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale"), priorità di investimento 8ii ("L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate") e Asse Prioritario di Intervento "Istruzione Formazione", priorità di investimento 10i ("Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione").

Si riporta di seguito la tabella di dettaglio dei singoli progetti del Piano di cui all'art. 1.

ASSE	PRIORITÀ DI INVESTIMENTO	PROGETTO	TOTALE
Occupazione	8ii	Monitoraggio e valutazione del piano Garanzia Giovani	€ 231.780,49
Occupazione	8i	Monitoraggio e valutazione dei servizi per l'impiego e delle politiche	€ 587.011,85
Istruzione Formazione	10i	Monitoraggio e valutazione della formazione professionale e del Fondo Sociale Europeo	€ 262.973,73
Istruzione Formazione	10i	Supporto tecnico per l'attività di progettazione	€ 395.974,67
<b>Totale</b>			<b>€ 1.477.740,74</b>

### **ARTICOLO 3 – Programmazione e realizzazione delle attività**

Le attività dovranno essere realizzate entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento e le relative spese dovranno essere rendicontate entro i 6 mesi successivi all'annualità di riferimento al fine di consentire all'ANPAL di effettuare i controlli e di rispettare il termine per la liquidazione annuale dei conti ai sensi degli artt.112, 125 comma 4 lettera e) e agli effetti dell'art. 84 del Regolamento Comunitario n. 1303/2013.

L'AdG attiverà un apposito monitoraggio con cadenza mensile per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà se necessario i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunitari.

### **ARTICOLO 4 - Rimodulazioni del Progetto**

Tutte le rimodulazioni dei progetti, suddivise per linee di intervento devono essere espressamente autorizzate dall'ANPAL ad eccezione delle variazioni che non superino del 20% l'importo della macro-voce d'importo minore tra quelle in variazione o che intervengano all'interno della medesima macro-voce del piano di attività di progetto.

### **ARTICOLO 5 - Controlli**

I rimborsi successivi l'anticipazione avverranno a seguito di positivo controllo *on desk* delle domande di rimborso pervenute e della relativa documentazione, come prevista dai documenti metodologici per il calcolo delle Unità Costi Standard e dalla la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e inserita sul sistema informatico SIGMA.

Successivamente alla verifica *on desk*, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate delle verifiche *in loco* e ogni altro controllo ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile sugli originali della documentazione giustificativa, prevista dalla metodologia a costi standard e dalla Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

### **ARTICOLO 6 – Rendicontazione ed erogazione del contributo**

L'AdG provvederà ad erogare per il primo trimestre del 2017 il contributo di cui all'art. 2 del presente decreto con le modalità di seguito previste:

1. Il Referente di Progetto ANPAL (di seguito Referente di Progetto) presenterà con cadenza mensile, la domanda di rimborso correlata di Relazione dell'attività, Autocertificazione dei costi del personale e Mandati, ovvero la documentazione prevista dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni. Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel supporto informatico SIGMA-SPAO fornito dall'AdG.
2. I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso di cui sopra, successivamente all'approvazione delle spese da parte del controllo *on desk* e *in loco*, fino al 90% del contributo previsto per ciascuna annualità, ai sensi dell'art. 130 Reg.1303/2013;
3. A seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al

successivo art. 7, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità.

Tale documentazione dovrà essere presentata entro i 20 giorni successivi dalla chiusura del mese di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, il Referente AdG potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate al Referente di Progetto.

Fermo restando quanto stabilito al punto 1, i rimborsi da parte dell'AdG avverranno a seguito di positivo controllo *on desk* delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA-SPAO.

La verifica *on desk* di norma ha una durata di 15 giorni. La verifica *in loco* di norma ha una durata di 3 mesi. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica *in loco*, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso il Referente di Progetto dovrà inviare nei termini indicati dal Referente AdG i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute delle attività realizzate saranno comunque subordinate all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo art. 7.

## **ARTICOLO 7 – Chiusura delle attività**

Entro i 60 giorni successivi la chiusura delle attività il Referente di Progetto dovrà presentare al Referente AdG il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, il Referente AdG procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che di norma ha la durata di 3 mesi.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso il Referente di Progetto dovrà inviare nei termini indicati i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica *in loco* a saldo, il Referente AdG procederà alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità di progetto e alla liquidazione del saldo, di cui all'art. 7 punto 2.

## **ARTICOLO 8 – Termini per la conservazione dei documenti**

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale secondo quanto previsto dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni, nonché ogni altro documento relativo al progetto dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 140 del Reg. n. 1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

## **ARTICOLO 9 - Contabilità separata**

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Reg. 1303/2013, l'ANPAL dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento al fine di poter consentire in ogni momento la definizione delle disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovrà altresì consentire di poter dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti e di funzionamento tra le diverse attività svolte. A tal fine il Referente di Progetto dovrà predisporre gli atti necessari per verificare l'effettività della spesa sostenuta.

## **ARTICOLO 10 – Irregolarità**

Il Referente di Progetto si impegna a segnalare tempestivamente al Referente AdG eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (UE) 1303/2013 del 17/12/2013, il Referente AdG procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

## **ARTICOLO 11 – Monitoraggio e valutazione**

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del Progetto, il Referente di Progetto dovrà:

- indicare i risultati attesi (come definiti in Accordo di Partenariato) al raggiungimento dei quali il progetto contribuisce, ovvero gli obiettivi specifici indicati nel PON SPAO;
- definire gli indicatori del PON SPAO e i relativi target rappresentativi del progetto;
- provvedere al caricamento su SIGMA-SPAO dei risultati attesi e degli indicatori;
- fornire le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA-SPAO, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione, ove richiesto, degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di cui al presente Atto;
- fornire la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PON;



- fornire ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

### **ARTICOLO 12 – Previsioni di spesa**

Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 136 ANPAL si impegna ad inviare a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il format fornito dall'Agenzia.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate.

### **ARTICOLO 13 – Comunicazioni ufficiali di Progetto**

Il Referente di Progetto è tenuto a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni in vigore.

Tutte le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere inviate all'Agenzia e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento PON, Decreto di Finanziamento, Progetto, Annualità.

### **ARTICOLO 14 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico**

Il Referente di Progetto si impegna a effettuare il trattamento delle informazioni di cui all'art. 3, nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e secondo il dettato del Codice Italiano delle statistiche Ufficiali pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2010, n. 240. L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico elaborato nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati dovrà essere autorizzato dall'AdG.

### **ARTICOLO 15 – Rispetto dei principi orizzontali**

Il Referente di Progetto si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività del progetto.

Il Referente di Progetto è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Referente di Progetto si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona di svolgimento delle attività.



### **ARTICOLO 16 - Divieto di cumulo**

Il Referente di Progetto garantisce che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

### **ARTICOLO 17 – Rinvio**

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'AdG pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Salvatore Pirrone  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Roma,